

UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE

LESA via Portici 2 – C.F. e P.I. 90009820037



UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO

BASSO LAGO MAGGIORE

--oo0oo--

Rep. n. 139/A -----

Concessione demaniale n. **M/O/138/2013** del **10/06/2013** – (**Pr. 48/D.M.**)-----

CONCESSIONE DEMANIALE

DI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO DELLO STATO

(D.Lgs. 112/98 – L.R. 2/2008 e s.m.i. – Regolamento Regionale n.13/R del 28.07.2009)

Concessione demaniale ordinaria di beni del demanio lacuale dello Stato del lago

Maggiore nel Comune di Meina alla ditta/Sig.ri **GALLI ANTONIO e BOLON-**

GARO NICOLETTA, tipologia di concessione: AREE A TERRA OCCUPATE

DA MANUFATTI (art. 10 comma 2 lettera b)) – **DARSENA SCOPERTA** (art. 10

comma 2 lettera aa)), - **DARSENA COPERTA** (art. 10 comma 2 lettera z) - **NON**

RICONDUCIBILI AD ATTIVITA' AVENTI FINI DI LUCRO.-----

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO

- richiamata la Convenzione Rep. 380 del 26.01.2011 per la Gestione Associata delle

funzioni conferite in materia di navigazione interna e demanio idrico della naviga-

zione interna della Regione Piemonte, sottoscritta tra l'Unione di Comuni Collinari

del Vergante ed i comuni di Castelletto Sopra Ticino, Dormelletto e Arona;-----

- richiamata la deliberazione n. 2 del 26.01.2011 della Conferenza degli Amministra-

tori con la quale è stato individuato, quale Responsabile dell'Ufficio Associato della

Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, il Geom. Renato Melone;-----

- richiamato il Decreto del Presidente della Conferenza degli Amministratori con il quale è stato nominato quale Responsabile dell'Ufficio Associato della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, per le funzioni trasferite in materia di demanio idrico piemontese, il geometra Renato Melone;-----

- vista l'istanza di sanatoria presentata al Comune di Meina in data 30.10.2009 prot. n. 8174 da: -----

ZOAGLI RENATA (c.f. ZGL RNT 39A53 F952Y) nata a Novara (No) il 13.01.1939, già residente in Meina (No) in Via Sempione n. 90, intesa a mantenere l'occupazione di un'area demaniale sita nel Comune di Meina (No) ed identificata ai mappali 494 del foglio 2 del N.C.T.;-----

- Vista la comunicazione in data 28.06.2010 pervenuta il 05.07.2010 prot. 1038 dal sig. MARTINETTO GIACOMINO con la quale dichiarava di aver acquistato l'edificio residenziale già di proprietà di ZOAGLI RENATA, e la successiva comunicazione in data 01.03.2012 pervenuta il 09.03.2012 prot. 496 con la quale si dichiarava il trasferimento della proprietà a favore dei sig.ri GALLI ANTONIO e BOLONGARO NICOLETTA, ora residenti in Meina in Via Sempione n. 90 e la conseguente volontà di subentro dell'occupazione demaniale;-----

- Vista la determinazione del Responsabile dell'Ufficio Associato n. 47 del 13.02.2013 con la quale si è espresso parere favorevole al rilascio di concessione demaniale a favore del sig. **GALLI ANTONIO** e **BOLONGARO NICOLETTA** per l'occupazione di un'area demaniale identificata al foglio 2, mappali 494 del Comune di Meina (No);-----

- visto il Codice della navigazione, R.D. 30.3.1942 n. 327;-----

- visto il "Regolamento per la navigazione interna", D.P.R. 28.6.1949 n. 631;-----

- vista la L.R. n. 2/2008 e s.m.i.;-----

- visto il Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 “Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese”;-----

- richiamato il Regolamento per la gestione delle funzioni conferite alla Gestione Associata e le modalità operative per l’esercizio delle stesse, approvato con deliberazione n. 3 del 23.02.2011 dalla Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore.-----

- vista la deliberazione n. 19 del 26.10.2011 della Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, con la quale sono state approvate le modalità per il versamento di una “garanzia” a tutela della corretta occupazione dei beni del demanio idrico piemontese;-----

CONCEDE

ai sensi del Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 “Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese”, del Regolamento regionale n. 6/R del 5.08.2004 “Disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese” e della legge regionale n. 2/2008 del 17.01.2008 “Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali”, a:-----

GALLI ANTONIO (c.f. GLL NTN 55B19 H037I) nato a Premosello Chiovenda (Vb) il 19.02.1955 e **BOLONGARO NICOLETTA** (c.f. BLN NLT 58E61 F205W) nata a Milano (Mi) il 21.05.1958, residenti in Meina (No) in Via Sempione 90, di occupare un’area demaniale sita nel Comune di Meina (No) ed identificata al foglio **1**, mappali **494**, per complessivi **1.030,00 mq.** (area meglio identificata nell’allegata planimetria) di cui mq. 952,59 – area a terra occupata da manufatti (art. 10 comma 2 lettera b), mq. 29,93 di darsena scoperta (art. 10 comma 2 lettera aa) e mq. 47,48 di darsena coperta (art. 10 comma 2 lettera z) in sanatoria per i seguenti periodi:-----

- dal 01/01/2001 al 31/12/2006 (ai sensi dell'art.2, comma 12 della l.r. 12/2004);-----

- dal 01/01/2007 al 31/12/2009 (ai sensi dell'art.2, comma 4 della l.r.12/2004);-----

ed in via ordinaria **dal 01/01/2010 al 31/12/2018** (ai sensi dell'art.11, comma 4 del Regolamento regionale n. 13/R del 28 luglio 2009),-----

per la seguente attività d'uso: **residenziale e connesse**, alle condizioni e prescrizioni di seguito indicate:-----

Art. 1 - Salvo i casi di decadenza, revoca, recessione o di eventuale proroga, la concessione scadrà il **31.12.2018**.-----

Art. 2 – Il canone di concessione ordinario per l'anno 2010 è stato determinato in **€ 2.733,27**, ed e' stato interamente versato dal Concessionario in data 16.11.2010, a mezzo di bonifico bancario.-----

I canoni successivi alla prima annualità dovranno essere aggiornati ai sensi dell'art. 25 del Regolamento regionale n.13/R del 28.07.2009 (rivalutati annualmente, in base all'indice nazionale dei prezzi di consumo per famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT - FOI).-----

Il Concessionario ha l'obbligo di verificare l'importo del canone dovuto e le modalità di pagamento da seguire per adempiere all'obbligo del pagamento del canone.-----

Entro il 28 febbraio di ogni anno il titolare della concessione dovrà comunque versare il canone dovuto (la concessione è considerata decaduta in caso di mancato pagamento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento).-----

Salvo diversa disposizione, i pagamenti a favore della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, dovranno essere effettuati tramite "Tesoreria" e le relative quietanze in originale e/o in copia conforme dovranno essere trasmesse agli uffici della Gestione Associata. La causale di versamento dovrà contenere gli elementi identificativi del Concessionario, la tipologia di concessione del bene, il numero di

riferimento del bene (se esistente), il foglio e la particella catastale, l'annualità del canone.-----

Art. 3 – Si dà atto della “garanzia“ di € 2.722,38-fornita dal Concessionario a mezzo di versamento a favore di questo Ente in data 16.11.2010.-----

La “garanzia” così prestata sarà svincolata, previa istanza del Concessionario, al termine della concessione allorquando il soggetto concedente si sarà assicurato che il concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.-----

Art. 4 – L’area oggetto della presente concessione risulta già occupata dal Concessionario.-----

Art. 5 – **Il Concessionario si obbliga ad eseguire, a sua cura e spese, tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, che si rendessero necessarie durante il periodo di validità della concessione**, nonché sostenere gli oneri di contribuzione di qualsiasi natura gravanti sul bene concesso.-----

Art. 6 – Sono vietate la subconcessione e ogni cambiamento del rapporto che possa alterare le modalità di utilizzazione del bene. I rari casi di subconcessione e di trasferimento della concessione sono contemplati dalla normativa vigente e sono soggetti a preventiva autorizzazione del concedente.-----

Art. 7 – Il Concessionario non potrà arrecare alcuna innovazione o trasformazione del bene senza il preventivo consenso scritto dell’Amministrazione concedente, che si riserva comunque la facoltà di accertare la necessità e l’opportunità di tali interventi. Al termine della concessione, le opere autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite ed iscritte, senza compenso alcuno, al patrimonio del Demanio dello Stato, salva la facoltà dell’Amministrazione concedente di chiedere il ripristino allo stato originale, da compiersi a cura e spese del Concessionario.-----

Art. 8 – L’Autorità concedente può dichiarare la decadenza del Concessionario:-----

- per il mancato regolare pagamento del canone;-----
- per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;-----
- per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti;-----
- per mutamento sostanziale non autorizzato dello stato, dell'uso e dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;-----
- per la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene concesso.---

Art. 9 - Il Concessionario, dal momento del rilascio della concessione, assume gli obblighi di diligenza e di vigilanza circa l'uso del bene concesso ed assume tutte le responsabilità per danni da esso derivanti (anche verso terzi). Il concedente mantiene sempre il diritto di intervenire in via sostitutiva per eliminare situazioni di pericolo o, in ogni caso, dannose per l'uso pubblico del Demanio. Il costo degli interventi sostitutivi saranno posti a carico del Concessionario.-----

Art. 10 - La presente concessione si intende assentita senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi. Il Concessionario è tenuto e si impegna a tenere sollevato ed indenne il concedente da ogni azione o molestia, anche giudiziale, posta in essere da terzi e che possa insorgere nell'esercizio o nell'uso della concessione medesima.-----

Art. 11 - Per pubblico interesse e nel rispetto della normativa vigente, il concedente può variare le modalità indicate dagli articoli precedenti ed il Concessionario deve attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.-----

Art. 12 - Tutte le spese del presente atto e quelle accessorie (comprese le spese di registrazione) sono ad esclusivo carico del Concessionario.-----

Art. 13 - Il Concessionario si impegna a segnalare tempestivamente al concedente ogni variazione di domicilio.-----

Art. 14 – Ai fini dell’efficacia della presente concessione, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, il Concessionario si impegna ad inviare l’originale dello stesso munito della dichiarazione di accettazione degli obblighi contenuti e degli estremi di registrazione (ove necessario). Tale data costituisce momento di consegna formale del bene.-----

Art. 15 – Qualora la normativa in materia sui beni demaniali lo permetta e ve ne siano i presupposti, il Concessionario può chiedere il rinnovo della concessione. In tal caso il Concessionario dovrà dare formale preavviso non oltre 180 giorni antecedenti la scadenza della concessione, affinché vi possano essere i tempi tecnici per il rilascio del nuovo provvedimento entro il 31 Dicembre dell’anno di scadenza.-----

Art. 16 – Scaduta la concessione il Concessionario restituisce il bene. Dell’atto viene redatto verbale, sottoscritto dalle parti, riportante anche lo stato del bene consegnato.-

Art. 17 – Trattandosi di concessione che ricomprende immobili (fabbricati) iscrivibili al N.C.E.U. codesta Ditta dovrà provvedere ai sensi della vigente normativa a regolarizzare la posizione presso il competente Ufficio del Territorio (anche per il tramite di questo ufficio) ricordando che l’accatastamento dovrà essere in capo al Demanio dello Stato e che ai sensi dell’articolo 18, comma 3, della Legge 388/200 con modifica portata in aggiunta all’articolo 3, comma 2, ultimo cpv, del D. Lgs. 504/92 il soggetto passivo tenuto al pagamento delle imposte (ICI, IMU, etc) è il concessionario.--

Art. 18 – Per tutto quanto non contenuto nel presente atto, anche se non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa esistente in materia, in particolare al R.D. 30.3.1942, n. 327 «Codice della navigazione», al D.P.R. 8.6.1949, n. 631 «Regolamento di Navigazione interna», alla L.R. 17.01.2008 n. 2 ed al Regolamento regionale sulla disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese vigente.-----

Lesa lì, 10/06/2013

Il Responsabile dell'Ufficio Associato

F.to Geom. MELONE Renato

I sottoscritti GALLI ANTONIO (c.f. GLL NTN 55B19 H037I) nato a Premosello Chiovenda (Vb) il 19.02.1955 e, avente le generalità e il domicilio di cui sopra, dichiara di aver letto tutti gli articoli del presente atto e di accettare tutte le condizioni in esso riportate. Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, approva espressamente gli articoli: 2 (quantificazione del canone), 5 (obbligo di manutenzione), 6 (divieto di subconcessione), 7 (divieto di compiere innovazioni), 8 (decadenza del Concessionario), 9 (responsabilità del Concessionario), 10 (responsabilità giudiziale), 11 (variazioni per pubblico interesse), 12 (spese atto), 14 (efficacia della concessione), 15 (rinnovo della concessione), 16 (restituzione del bene).

_____, il _____

Galli Antonio